



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari, 07 APR. 2026

All'Onorevole Presidente
della Seconda Commissione

SEDE

Il Documento
di iniziativa della **Giunta regionale**

Oggetto: **Richiesta di parere n. 128**

concernente:

“Interventi a favore delle emittenti televisive locali. Criteri e modalità per l'attribuzione dei contributi a sostegno dell'emittenza televisiva locale ai sensi dell'art 24-bis della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 e smi. Approvazione preliminare.”

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, l'atto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

Giampietro Comandini



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Consiglio regionale della Sardegna
e p.c. 11-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
della Pubblica Istruzione

Oggetto: **15/18 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 1.4.2026 concernente Interventi a favore delle emittenti televisive locali. Criteri e modalità per l'attribuzione dei contributi a sostegno dell'emittenza televisiva locale ai sensi dell'art 24-bis della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 e smi. Approvazione preliminare.**

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 24-bis, comma 5, della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, la deliberazione n. 15/18, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 1 aprile 2026.

La Presidente
Alessandra Todde

Siglato da :
LOREDANA VERAMESSA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 01 aprile 2026

Presiede:

Alessandra Todde

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione

Sebastiano Cocco

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Giuseppe Meloni

Enti locali, finanze ed urbanistica

Francesco Spanedda

Difesa dell'ambiente

Rosanna Laconi

Agricoltura e riforma agro-pastorale

Francesco Agus

Turismo, artigianato e commercio

Angelo Francesco

Cuccureddu

Lavori pubblici

Antonio Piu

Industria

Emanuele Cani

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Desiré Alma Manca

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Ilaria Portas

Igiene e sanità e assistenza sociale

ad interim Alessandra Todde

Trasporti

Barbara Manca

Assiste il Direttore Generale

Giovanni Deiana

Il Segretario generale della Regione

Eugenio Annicchiarico

Segreteria della Giunta

Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partecipano in videoconferenza:

L'Assessore Desiré Alma Manca

L'Assessore Barbara Manca

Il Direttore della Presidenza Giovanni Deiana

Si assenta:

L'Assessore Ilaria Portas dalla deliberazione n. 22 alla fine della seduta

L'Assessore Desiré Alma Manca dalla deliberazione n. 15 alla fine della seduta

L'Assessore Sebastiano Cocco dalla deliberazione n. 34 alla fine della seduta

L'Assessore Barbara Manca dalla deliberazione n. 15 alla fine della seduta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/18 DEL 1.04.2026

Oggetto: Interventi a favore delle emittenti televisive locali. Criteri e modalità per l'attribuzione dei contributi a sostegno dell'emittenza televisiva locale ai sensi dell'art 24-bis della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 e smi. Approvazione preliminare.

L'Assessora della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama la legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, nel testo attualmente vigente che, al capo III, disciplina gli interventi della Regione a favore a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive locali.

In particolare, la Regione promuove nel proprio territorio lo sviluppo delle attività editoriali e dell'informazione televisiva, nel quadro degli obiettivi di promozione sociale, economica, ambientale, scientifica e culturale della collettività isolana, nel rispetto delle norme statali ed europee in materia di "aiuti in esenzione", inquadrati giuridicamente nelle previsioni degli articoli 53 (Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio) e 54 (Regimi di aiuto a favore delle opere audiovisive) del Regolamento generale di esenzione n. 651/2014 (GBER), in vigore dal 1° luglio 2014, che ne stabilisce le caratteristiche e i limiti di concessione.

L'Assessora evidenzia che la concessione dei contributi all'emittenza televisiva in ambito locale, ai sensi dell'art. 24-bis della legge citata, è finalizzata anche alla promozione e alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali e, come espressamente previsto dalla legge regionale 3 luglio 2018, n. 22, art. 1, comma 3-bis, alla tutela e alla diffusione della lingua sarda, nelle sue diverse espressioni, quale lingua di identità storica della Sardegna e parte del patrimonio storico, culturale e sociale della comunità regionale.

L'Assessora ricorda ancora che l'art. 24-bis della richiamata legge regionale n. 22/1998, al comma 3, stabilisce che "la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e sentito il Corecom, che si esprime entro quindici giorni, approva una delibera con la quale è stabilito il minutaggio minimo dei programmi di cui al comma 1 e nella quale sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi", e al comma 5 aggiunge che la delibera "è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni; decorso tale termine si prescinde dal parere".



L'Assessora ricorda, altresì, che l'art. 23 della citata legge, avente ad oggetto i "requisiti" per la fruizione dei benefici, al comma 2, prevede che alle emittenti che trasmettono in ambito locale televisivo in assenza del requisito di cui alla lettera f), ovvero della copertura del segnale non inferiore al 60 per cento del territorio, e alle emittenti di carattere comunitario, la Giunta regionale, con la delibera di cui al comma 3, dell'articolo 24-bis, riserva il 15 per cento delle risorse previste dalla legge nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nella medesima delibera.

Si rappresenta, tuttavia, che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), Direzione generale per il Servizio della comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, Divisione III, nella riorganizzazione del sistema radiotelevisivo ha autorizzato ciascuna emittente televisiva, incluse le comunitarie, a trasmettere e ha assegnato, al momento corrente, ad ognuna, una numerazione di LCN (Logical channel number - canali di trasmissione) ricadente in Rete di 1° livello (diffusione regionale) o in Rete di 2° Livello (diffusione provinciale), secondo la graduatoria generale di cui al Bando AT 18 - Sardegna.

Pertanto, allo stato attuale, l'Assessora propone che il 15 per cento delle risorse disponibili sia attribuito alle sole emittenti comunitarie.

L'Assessora, allo scopo di perseguire gli obiettivi e le finalità di cui sopra, riferiti al già richiamato art. 24-bis, sentiti anche i rappresentanti della categoria interessata, propone l'aggiornamento dei criteri per l'attribuzione dei contributi come esplicitati nell'allegato 1 della presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

L'Assessora, considerato l'aumento dei costi anche nell'ambito del comparto televisivo e al fine di garantire un sostegno minimo certo a tutti i destinatari, propone, fra le altre modifiche, che alle emittenti ammesse a godere dei benefici della legge, il contributo base, precedentemente previsto nella misura del 10 e del 20 per cento per le due graduatorie, sia elevato al 30% del budget disponibile per ciascuna graduatoria.

A tale fine, il 30% delle risorse di ciascuna delle due graduatorie sarà distribuito in uguale misura tra le emittenti televisive ammesse nell'ambito della propria graduatoria e la restante quota sarà, invece, distribuita, fino ad esaurimento delle relative risorse, in base al punteggio ottenuto, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite nell'allegato 1 della presente deliberazione.



L'Assessora ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 68/23 del 31 dicembre 2025, sono stati approvati gli "Interventi a favore delle emittenti televisive locali. Criteri e modalità per l'attribuzione dei contributi a sostegno dell'emittenza televisiva locale ai sensi dell'art 24-bis della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 e smi".

Acquisito il parere del Corecom, con la nota prot. n. 928 del 28 gennaio 2026, sulla sopraccitata deliberazione e tenuto conto delle osservazioni manifestate, si ritiene opportuno specificare che sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di 100 punti di cui 85 punti per i criteri base e ulteriori 15 punti per i criteri di premialità. Per ogni criterio e sub-criterio, l'avviso dovrà prevedere il punteggio massimo fino al raggiungimento dei 100 punti complessivi.

L'Assessora, ai sensi dell'art. 24-bis, comma 3, propone, inoltre, di stabilire il minutaggio minimo dei programmi oggetto del contributo regionale, individuati al comma 1 dello stesso articolo, secondo l'allegato 2 della presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale. Tale quantificazione dei valori della programmazione televisiva è espressa sia in termini di "programmazione minima", ossia di numero minimo di puntate, che di "minutaggio minimo dei programmi", ossia di durata della singola puntata, necessari all'ammissibilità al beneficio contributivo regionale.

Il minutaggio previsto è sostanzialmente sovrapponibile a quanto previsto nelle annualità precedenti, salvo che per i programmi rivolti alla platea dei giovani. È ampiamente noto e dimostrato dalle analisi socio-economiche che i giovani, a partire dalla generazione Z, usufruiscono sempre meno della tv lineare mentre fanno largo uso dei media digitali ed, in particolare, dello streaming e dei social media. Ed è risaputo che essi preferiscano formati video brevi e accattivanti. Si è ritenuto, pertanto, opportuno, per quei programmi che sono indirizzati prevalentemente ad una fascia di pubblico "under trenta", ridurre la durata dei format a 15 minuti e contestualmente raddoppiare il numero dei passaggi.

La presente deliberazione sostituisce le precedenti deliberazioni n. 52/43 del 28 ottobre 2015, n. 53/12 del 3 novembre 2015, n. 60/29 del 8 novembre 2016 e n. 62/13 del 22 novembre 2016.

L'Assessora ricorda, infine, che, per l'attuazione degli interventi di cui sopra, la dotazione riservata alla attività di cui all'art. 24-bis, comma 1, della legge regionale n. 22/1998 e s.m.i., riservati all'emittenza televisiva, è pari a complessivi euro 3.200.000, stanziati sul capitolo SC03.0288 – PCF



U.1.04.03.99000, di cui euro 1.600.000 per l'anno 2026 ed euro 1.600.000 per l'anno 2027, fatta salva la possibilità di ridurre o incrementare la dotazione finanziaria con ulteriori risorse che si rendessero disponibili.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessora della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi a sostegno dell'emittenza televisiva locale, in conformità alla proposta dall'Assessora della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, come da allegato 1 alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale;
- di stabilire il minutaggio minimo dei programmi di cui all'art. 24-bis, comma 3, come da allegato 2 alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale;
- di riservare, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 22/1998 e s.m.i., per quanto esposto in premessa, il 15 per cento dello stanziamento previsto alle emittenti comunitarie.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per materia, ai sensi dell'art. 24-bis, comma 5, della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 15/18 del 1.4.2026

Interventi a favore delle emittenti televisive locali. Criteri di attribuzione del contributo

Destinatari

Emittenti televisive private locali in digitale terrestre o satellitari, costituite in qualsiasi forma giuridica, che operino nel territorio della Sardegna, nel quale realizzino almeno il 90 per cento del fatturato, nel cui ambito trasmettano quotidianamente informazioni di interesse regionale e locale, oltre a quelle fornite dai notiziari giornalistici e producano, periodicamente, trasmissioni sulla realtà sociale, economica, ambientale e culturale della Sardegna.

Requisiti soggettivi

- a) Essere iscritti al registro di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), punto 5, della legge 31.7.1997, n. 249 (Registro degli Operatori di comunicazione ROC);
- b) essere società costituite da almeno trentasei mesi;
- c) essere in regola con gli adempimenti relativi al rendiconto e al bilancio aziendale dell'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;
- d) possedere una stabile organizzazione redazionale dotata di giornalisti e personale tecnico amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assunto con contratto di categoria e un direttore responsabile;
- e) essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali attestato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI o altra cassa previdenziale) o altro ente previdenziale o, per il personale non giornalistico, dall'INPS;
- f) avere una copertura di segnale non inferiore al 60 per cento del territorio regionale e al 60 per cento della popolazione; a tal fine le emittenti televisive possono costituire un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio;
- g) essere gestore di rete (titolare del diritto di installazione di rete ovvero detentore degli impianti di messa in onda) e produttore di contenuti, ovvero unicamente produttore di contenuti che si avvale di reti di terzi per trasmettere;
- h) avere trasmesso quotidianamente, nei due anni precedenti, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale su una rete propria o di terzi, nell'ambito della Regione e con una copertura di segnale pari o superiore a quella indicata alla lettera f);
- i) avere aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;
- j) non avere il carattere di televendita, né superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- k) avere adempiuto agli obblighi informativi posti in capo alle imprese nell'ambito della IES di cui alla Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 235/15/CONS del 28.4.2015 "Modifiche alla delibera n. 397/13/CONS del 25 giugno 2013 Informativa Economica di Sistema".

Per le emittenti televisive a carattere comunitario i requisiti di cui al presente paragrafo vanno intesi in quanto compatibili alla loro forma giuridica

Modalità di attribuzione dei contributi

Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle istanze pervenute, l'Assessorato attribuirà i punteggi che, sommati al contributo base, daranno luogo a due distinte graduatorie.

Nel caso in cui si verificassero economie in una delle due graduatorie a seguito dell'assegnazione dei contributi agli aventi diritto, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra i beneficiari dell'altra graduatoria.

Criteri per l'attribuzione del punteggio

I punteggi saranno attribuiti secondo i criteri sottoindicati:

- a) percentuale di copertura territoriale e dell'utenza effettivamente raggiunta, **per le emittenti:** attestata dalla certificazione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che **autorizza ciascuna emittente televisiva alla** diffusione del proprio segnale televisivo **con l'attribuzione di una numerazione LCN** (logical channel number) di Rete di 1° o 2° livello (1° livello a copertura regionale (100%); 2° livello a copertura provinciale);
- b) numero dei dipendenti giornalisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- c) numero dei dipendenti tecnico-amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- d) produzione e trasmissione dei programmi di cui sopra in misura superiore a quella minima, fissata per l'accesso ai contributi;
- e) trasmissione via web della programmazione (streaming, podcast, etc.) per la fruizione attraverso tablet, ipad, smartphone;
- f) trasmissione via satellite;
- g) attività di sensibilizzazione alle pratiche di vita ecosostenibile e creazione e diffusione di spot a favore dell'ecosostenibilità;
- h) personale ovvero numero dei dipendenti (giornalisti, pubblicitari, praticanti, altri dipendenti) con contratti di natura diversa dal contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- i) presenza di lavoratori di cui all'articolo 3 della legge 12.3.1999, n. 68, oltre la misura prevista dalla stessa legge;

Saranno inoltre attribuite le seguenti premialità:

- mantenimento del livello occupazionale nella propria azienda negli ultimi tre anni;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- impegno all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori, giornalisti e personale tecnico amministrativo, operante nel settore televisivo e precedentemente licenziato e in regime di ammortizzatori sociali o mobilità entro 90 giorni dalla concessione del contributo;
- impegno all'assunzione **a tempo determinato** di lavoratori, giornalisti e personale tecnico amministrativo, operante nel settore televisivo e precedentemente licenziato e in regime di ammortizzatori sociali o mobilità entro 90 giorni dalla concessione del contributo;

Ammontare dei contributi

L'ammontare complessivo delle risorse sarà ripartito, secondo quanto disposto dall'art. 23 comma 2, legge regionale n. 22/1998, sulle due graduatorie sopracitate e nella modalità sotto specificata.

Contributo base (cb)

A ciascuna emittente inserita in graduatoria, sarà attribuito un contributo base calcolato con la seguente modalità:

- il 30% delle risorse destinate alla 1^a graduatoria, suddiviso in parti uguali tra le emittenti;
- il 30 % delle risorse destinate alla 2^a graduatoria, suddiviso in parti uguali tra le emittenti;

Contributo calcolato sul punteggio (cp)

Per ciascuna graduatoria il contributo sarà determinato sulla base del punteggio conseguito da ciascuna emittente rapportato percentualmente alla somma totale dei punteggi. La percentuale attribuita al punteggio corrisponderà alla percentuale di risorse, rispetto al totale disponibile, attribuibile alla singola emittente.

punteggio emittente (pe): punteggio totale (pt) = contributo (x) : risorse disponibili (rd)

$pe:pt = x:rd$

Contributo totale

il contributo totale è dato sommando il contributo base al contributo calcolato sul punteggio

$cb + cp$

Nel caso in cui si verificassero economie in una delle due graduatorie a seguito dell'assegnazione dei contributi agli aventi diritto, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra i beneficiari dell'altra graduatoria.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 15/18 del 1.4.2026

Tipologia degli interventi e minutaggio minimo dei programmi

Tipologia degli interventi

La Regione sostiene le emittenti televisive in ambito locale che realizzino una programmazione minima avente i seguenti contenuti:

- a) informazione locale autoprodotta;
- b) produzione e diffusione di programmi in lingua sarda e per la valorizzazione della lingua, della cultura, del patrimonio immateriale e dell'identità sarda;
- c) promozione di campagne su importanti temi di rilevanza sociale, ambientale e culturale o progetti aventi particolare rilievo informativo per le comunità locali, servizi di informazione dei grandi eventi che favoriscano la conoscenza della Sardegna e ne rafforzino l'immagine a livello nazionale e internazionale;
- d) progettazione e realizzazione di programmi di pubblica utilità e per facilitare l'accesso all'informazione dei cittadini sardi residenti all'estero e degli immigrati;
- e) produzione di programmi finalizzati a favorire l'accesso dei sardi, in particolare dei giovani, alle opportunità provenienti dall'Unione europea e a migliorare la conoscenza delle istituzioni europee e produzione di programmi rivolti ai minori e ad un pubblico giovanile;
- f) realizzazione di telegiornali, trasmissioni televisive e programmi informativi, culturali o di interesse generale a carattere regionale dotati di sottotitolazione o traduzione simultanea in LIS;

I programmi di cui sopra, trasmessi nella fascia oraria diurna (7,00 - 22,30), limitano le inserzioni pubblicitarie a non oltre il 15 per cento del tempo di trasmissione previsto per ciascuno di essi.

Minutaggio minimo dei programmi

1) Le emittenti televisive con copertura non inferiore al 60% del territorio e della popolazione (da intendersi 100% del territorio e della popolazione per attribuzione di LCN di Rete di 1° Livello).¹ dovranno realizzare una programmazione minima annuale avente i seguenti contenuti:

- a) informazione locale autoprodotta: **non meno di 40 minuti al giorno e per non meno di 365 giorni all'anno** trasmessa in singolo TG o in più TG;
- b) produzione e diffusione di programmi in lingua sarda e per la valorizzazione della lingua, della cultura, del patrimonio immateriale e dell'identità sarda: **58 format della durata minima di 30 minuti**;

¹ Ad eccezione delle emittenti televisive comunitarie che, ai sensi della L.R. n. 22/1998 ss.mm.ii., sono inserite tra le TV con copertura inferiore al 60%, nella 2ª graduatoria, anche se il MISE può aver loro attribuito LCN di Rete di 1° livello).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) promozione di campagne su importanti temi di rilevanza sociale, ambientale e culturale o progetti aventi particolare rilievo informativo per le comunità locali, servizi di informazione dei grandi eventi che favoriscano la conoscenza della Sardegna e ne rafforzino l'immagine a livello nazionale e internazionale: **1.800 spot della durata di 30 secondi**;
- d) progettazione e realizzazione di programmi di pubblica utilità e per facilitare l'accesso all'informazione dei cittadini sardi residenti all'estero e degli immigrati, **24 format della durata minima di 30 minuti**;
- e) produzione di programmi finalizzati a favorire l'accesso dei **sardi, in particolare dei giovani**, alle opportunità provenienti dall'Unione europea e a migliorare la conoscenza delle istituzioni europee e produzione di programmi rivolti ai minori e ad un pubblico giovanile: **96 format della durata minima di 15 minuti**;
- f) realizzazione di telegiornali, trasmissioni televisive e programmi informativi, culturali o di interesse generale a carattere regionale dotati di sottotitolazione o traduzione simultanea nella lingua italiana dei segni (LIS): **una edizione del telegiornale della durata minima di 10 minuti alla settimana e 8 format della durata minima di 30 minuti**.

2) Le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale televisivo in assenza del requisito di cui alla lettera f) e cioè che hanno copertura di segnale al di sotto del 60% (LCN in Rete di 2° Livello) e le emittenti televisive a carattere comunitario (LCN in Rete di 1° Livello o di 2° Livello) dovranno realizzare una programmazione minima annuale avente i seguenti contenuti:

- a) informazione locale autoprodotta: **non meno di 20 minuti al giorno e per non meno di 365 giorni all'anno**, trasmessa in singolo TG o in più TG;
- b) produzione e diffusione di programmi in lingua sarda e per la valorizzazione della lingua, della cultura, del patrimonio immateriale e dell'identità sarda: **20 format della durata minima di 30 minuti**;
- c) promozione di campagne su importanti temi di rilevanza sociale, ambientale e culturale o progetti aventi particolare rilievo informativo per le comunità locali, servizi di informazione dei grandi eventi che favoriscano la conoscenza della Sardegna e ne rafforzino l'immagine a livello nazionale e internazionale: **450 spot della durata di 30 secondi**;
- d) progettazione e realizzazione di programmi di pubblica utilità e per facilitare l'accesso all'informazione dei cittadini sardi residenti all'estero e degli immigrati: **6 format della durata minima di 30 minuti**;
- e) produzione di programmi finalizzati a favorire l'accesso dei sardi, **in particolare dei giovani**, alle opportunità provenienti dall'Unione europea e a migliorare la conoscenza delle istituzioni europee e produzione di programmi rivolti ai minori e ad un pubblico giovanile: **24 format della durata di 15 minuti**;
- f) realizzazione di telegiornali, trasmissioni televisive e programmi informativi, culturali o di interesse generale a carattere regionale dotati di sottotitolazione o traduzione simultanea nella lingua italiana dei segni (LIS): **una edizione del telegiornale della durata minima di 10 minuti alla settimana**.

POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0007286 del 03/04/2026 - 15/18 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 1.4.2026 concernente Interventi a favore delle emittenti televisive locali. Criteri e modalità per l'attribuzione dei contributi a sostegno dell'emittenza televisiva locale ai sensi dell'art 24-bis della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 e smi. Approvazione preliminare.

Mittente: presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it
Destinatari: consiglioregionale@pec.crsardegna.it
Inviato il: 03/04/2026 11.16.11
Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0007286 del 03/04/2026.

Il protocollo ha il seguente oggetto:
15/18 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 1.4.2026 concernente Interventi a favore delle emittenti televisive locali. Criteri e modalità per l'attribuzione dei contributi a sostegno dell'emittenza televisiva locale ai sensi dell'art 24-bis della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 e smi. Approvazione preliminare.

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:
26614723.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===
26614723.pdf ()
DEL15-18.zip ()
Segnatura.xml ()